

Pubblicato il 28/09/2021

Sent. n. 10005/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1912 del 2021, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenicantonio Cavallaro, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione n. [omissis], di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con atto n. [omissis], previa accertamento tecnico dell'[omissis], comunicazione di avvio del procedimento del [omissis], rettificata il [omissis], osservazioni controdeduttive del [omissis] e risposta alle stesse dell'[omissis], Roma Capitale emetteva ordinanza di demolizione, ex art.33, comma 4 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.16, comma 5 della L.R. n.15 del 2008, avente ad oggetto un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo, consistente nell'installazione di una pergotenda nell'area cortilizia di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, area anch'essa destinata alla somministrazione, previo parere richiesto e non rilasciato dalla competente Soprintendenza, in via [omissis], ricadente in zona A del PRG, indirizzata tra gli altri a Sapori e Parole srl, in qualità di affittuario responsabile.

[omissis] impugnava il provvedimento, censurandolo per violazione degli artt.3, 6, 10, 22, 31, 32, 33 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.16 della L.R. n.15 del 2008, degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di presupposti, di istruttoria e di motivazione, della contraddittorietà e illogicità, dello sviamento.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che trattavasi di pertinenza; che l'elemento centrale era costituito dalla tenda, la quale consentiva una migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; che inoltre era una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d'uso, incremento di s.u.l. o volumetria; che vi erano elementi di alluminio e plastica, ancoramento con bulloni, senza tamponatura, con facile rimuovibilità e di natura precaria. L'interessata ha sostenuto inoltre che l'Amministrazione non aveva considerato che la tenda era stata smontata il 20 febbraio 2020, anche se non in ossequio all'ordinanza di demolizione, ma solo per l'eventuale procedimento penale a carico dell'amministratore, senza il rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento; che trattavasi in ogni caso di attività edilizia libera. Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell'assunto.

Con memoria l'interessata riaffermava le proprie ragioni.

Con ordinanza n.1943 del 2021 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, cui seguiva il riscontro dell'Amministrazione.

Nella camera di consiglio del 4 giugno 2021, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a. e art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in legge n.176 del 2020), ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.

Il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che trattasi di pergotenda, ovvero di mera pertinenza, con elemento centrale la tenda, volta a una migliore fruizione dello spazio, fungendo da elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, in altri termini di una struttura leggera, non comportante cambio di destinazione d'uso, incremento di s.u.l. o volumetria, con elementi di supporto in alluminio e plastica, fissata con bulloni, aperta su 3 lati e dunque non tamponata, precaria e di agevole rimozione (cfr. documentazione fotografica, all.13 al ricorso, deposito del 12 marzo 2021 dell'Amministrazione).

Venendo dunque in rilievo un elemento accessorio in area pertinenziale, lo stesso rientra negli interventi di edilizia libera, ex artt.3, comma 1e.5, 6, comma 1e quinquies del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, II quater, n.7014 del 2018, TAR Campania-Salerno, II, n.183 del 2019, Cons. Stato, VI, n.2206 del 2019, TAR Marche, n.460 del 2020, ed anche nota n.75035 del 16 aprile 2021 del Dipartimento PAU di Roma Capitale, deposito del 27 maggio 2021 dell'Amministrazione). Ne consegue che l'ordinanza di demolizione impugnata va annullata.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.1912/2021 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO